CSE-FLP PENSIONATI

Via Aniene 14 – 00198 ROMA Tel: 06/42000358 – 06/42010899 email: pensionati@flp.it

Roma, 21 ottobre 2026

NOTIZIARIO N.24

PUBBLICATO IL DECRETO CON I NUOVI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Nel 2027, si andrà in pensione più tardi e con assegni più bassi rispetto a oggi

Il 2027 si annuncia come un anno abbastanza pesante per chi dovrà andare in pensione o conta di andarci. Abbiamo già detto nei nostri precedenti Notiziari che la manovra di bilancio per il 2027 si presenta molto difficile e complessa a causa di una coperta molto corta e della esiguità delle risorse disponibili, il che lascia pensare che non ci sarà molto spazio per misure finalizzate a rendere possibilità l'uscita anticipata dal mondo del lavoro rispetto ai requisiti previsti dal 1.1.2027 (67 anni e 1 mese per la pensione di vecchiaia; 42 anni e 11 mesi - 1 anno in meno per le donne – per la pensione anticipata ordinaria), e di cui si è tanto parlato in questi mesi, anche da parte di esponenti del Governo. Ricordiamo le proposte messe in campo: opzione uscita a 64 anni d'età estesa a tutti, oggi prevista solo per i c.d. "contributivi puri" assunti dal 1.1.1996; opzione uscita con 41 anni contributi, netto età anagrafica; modifica con meno limiti delle regole per la perequazione. Vedremo a breve quali saranno le scelte che l'Esecutivo farà, e che saranno recepite all'interno del Disegno Di Legge (DDL) sul bilancio 2027.

Ma il 2027 porterà anche qualche problemino in più per chi andrà in pensione nel prossimo anno. Sappiamo già dell'aumento dell'età pensionabile, che allo stato delle cose si può considerare acquisito nonostante le promesse di modifiche che sono rimaste però lettera morta, e degli incrementi dei requisiti legati alla c.d. "speranza di vita": 1 mese nel 2027 (+ ulteriori 2 mesi nel 2028) per i pensionamenti di vecchiaia e per quelli legati alla pensione anticipata ordinaria, il che significherà andare in pensione più tardi rispetto ad oggi.

Ma il 2027 porterà un ulteriore fardello negativo per coloro che andranno in pensione dal 1° gennaio p.v.: un assegno pensionistico più basso, fino al 2% a parità di contributi accumulati, rispetto a quello previsto oggi, e questo in ragione dell'aggiornamento dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo (dunque, riguarda solo le pensioni contributive e la parte contributiva delle pensioni c.d. miste).

Come noto, i coefficienti di trasformazione sono valori che concorrono al calcolo della pensione calcolata con metodo contributivo, in virtù dei quali l'ammontare dei contributi versati dal lavoratore nel corso della vita lavorativa viene trasformato nella pensione annua. Detti coefficienti variano in base all'età anagrafica del lavoratore nel momento in cui consegue la prestazione previdenziale**,** a partire dall'età di 57 anni fino ai 71 anni, e dunque maggiore è l'età del lavoratore, più elevati risulteranno anche i coefficienti di trasformazione. Ebbene**, in data di ieri è stato pubblicato il Decreto Direttoriale 16.10.2026 Ministero del Lavoro / MEF,** qui allegato, che, in considerazione dell'aumento dell'età pensionabile dal 1.1.2027 sopra richiamato e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo per come previsto dalla L. 335/1995, **dispone l'adeguamento dal 1.1.2027 e per il biennio 2027-2028 dei coefficienti di trasformazione *"nella misura indicata dalla tabella allegata allo stesso decreto"***. Con quali effetti ci si chiederà? La risposta è semplice: con assegni pensionistici più bassi rispetto a oggi, a parità di contributi versati nel corso della vita lavorativa.

La tabella recata dal Decreto Direttoriale evidenzia come, rispetto al biennio in corso 2025-2026, i coefficienti di trasformazione per il biennio 2027-2028 diminuiscono a tutte le età, dai 57 ai 71 anni. A 62 anni si passa dal 4,795% al 4,204%, con una riduzione dell'assegno pensionistico dell'1,46%, pari ad una perdita annua rispetto a oggi di circa 140 € per un montante di 200mila €; a 64 anni si passa dal 5,088% al 5,009%, con una riduzione dell'assegno pensionistico dell'1,55 %, pari ad una perdita annua rispetto a oggi di circa 158 € per un montante di 200mila €; a 67 anni si passa dal 5,608% al 5,514%, con una riduzione dell'assegno pensionistico dell'1,68 %, pari ad una perdita annua rispetto a oggi di circa 188 € per un montante di 200mila € . A 71 anni si raggiunge il massimo di riduzione: -1,97%, quasi il 2%, circa 256 €

all'anno (lordi). Non proprio bruscolini, a ben vedere!
Dunque, a partire dal 2027, si andrà in pensione più tardi e con assegni più bassi, un vero trionfo per chi aveva annunciato di voler cancellare la legge Fornero e di voler far andare molto prima i lavoratori in pensione.
Nel frattempo, preso atto degli avari risultati per il nostro Paese del Consiglio d'Europa della scorsa settimana, il Governo è alle prese con la messa a punto, con le poche risorse disponibili (23,5 mld €, di cui 14,4 mld vincolati a difesa ed energia), del DDL bilancio 2027, la cui approvazione in CdM slitterà di una settimana circa rispetto al previsto 20 ottobre. E di incontri con le Parti Sociali al momento non c'è proprio alcun sentore….

IL COORDINAMENTO NAZIONALE CSE FLP PENSIONATI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano introducendo il sistema di calcolo contributivo mediante il quale l'importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A allegata alla medesima legge;

VISTO l'articolo 1, comma 14, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, con effetto dal 1º gennaio 2010, ha aggiornato i coefficienti di trasformazione previsti nella legge n. 335 del 1995;

VISTI i Decreti direttoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, emanati di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 15 maggio 2012, del 22 giugno 2015, del 15 maggio 2018, del 1° giugno 2020, del 1° dicembre 2022 e del 20 novembre 2024 con il quale sono stati rideterminati, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2013, dal 1° gennaio 2016, dal 1° gennaio 2019, dal 1° gennaio 2021, dal 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2025, i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 alla legge n. 247 del 2007 e, conseguentemente, di cui Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335;

VISTI l'articolo 1, comma 15, della legge n. 247 del 2007 e il comma 16 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali hanno modificato l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che la procedura di rideterminazione dei suddetti coefficienti debba attuarsi ogni tre anni con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ogni due anni per le rideterminazioni successive a quella decorrente dal 1° gennaio 2019;

VISTO l'articolo 12, comma 12-*quinquies,* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, laddove dispone che l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita si applica, con la stessa procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, anche ai coefficienti di trasformazione per le età superiori a 65 anni;

VISTO l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che il proseguimento dell'attività lavorativa è incentivato dall'operare di coefficienti di trasformazione calcolati fino all'età di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla variazione della speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 24, comma 16, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, laddove stabilisce che ogniqualvolta, a seguito dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita, il predetto adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in settanta anni per l'anno 2012 dal comma 4 dell'articolo 24 medesimo, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più unità il predetto valore di settanta, il coefficiente di trasformazione è esteso, con effetto dalla decorrenza di tale

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

determinazione, anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a settanta nell'ambito della medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995.

VISTO il Decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del 19 dicembre 2025 con il quale sono stati adeguati, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita;

VISTO l'articolo 1, comma 11, della legge n. 335 del 1995, laddove prevede che il calcolo dei coefficienti di trasformazione debba avvenire sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT;

VISTI i dati relativi ai parametri economici e demografici, forniti dall'Istituto nazionale di statistica con nota n. 1998189/26 del 27 maggio 2026;

VISTO il verbale della Conferenza di servizi Lavoro/Economia del 22/06/2026, conclusiva del procedimento amministrativo di revisione dei coefficienti, nell'ambito della quale sono state condivise, con l'approvazione della Nota tecnica allegata al medesimo verbale, le basi tecniche utilizzate, la metodologia applicata e i risultati ottenuti, unitamente alla tabella relativa ai coefficienti di trasformazione aggiornati, in sostituzione di quelli vigenti;

CONSIDERATO che la rideterminazione dei vigenti coefficienti di trasformazione del montante in rendita pensionistica avrà decorrenza dal 1° gennaio 2027;

DECRETA

Articolo unico

A decorrere dal 1° gennaio 2027, i divisori e i coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A dell'Allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 e alla Tabella A della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono rideterminati nella misura indicata dalla tabella allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il Direttore Generale per le politiche previdenziali
Maria Sabrina Guida

Il Ragioniere generale dello Stato
Daria Perrotta

Firmato digitalmente da
GUIDA MARIA SABRINA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON
IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori
57	24,080	4,153%
58	23,507	4,254%
59	22,929	4,361%
60	22,345	4,475%
61	21,756	4,596%
62	21,163	4,725%
63	20,565	4,863%
64	19,963	5,009%
65	19,357	5,166%
66	18,747	5,334%
67	18,136	5,514%
68	17,523	5,707%
69	16,908	5,914%
70	16,290	6,139%
71	15,669	6,382%
tasso di sconto = 1,5%		